



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **691**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 16 bis, comma 2, legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). Incremento della misura dell'imposta provinciale di soggiorno per l'ambito territoriale della Valle di Sole.

Il giorno **29 Aprile 2016** ad ore **08:07** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 16 bis, c.1 della l.p. 8/2002 (Legge) ha introdotto a decorrere dal 1° novembre 2015 l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste dalla legge stessa, allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi.

L'art. 16 bis, c. 2, della l.p. 8/2002 prevede, tra l'altro, che la misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli art. 8 e 12 quater, c. 3, possa essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1 (2,5 euro), anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva. La richiesta è formulata dalle comunità previa obbligatoria audizione dei soggetti previsti all'art. 9 e 12 quater della Legge, presenti nell'ambito territoriale ed in conformità all'eventuale parere dagli stessi rilasciato, motivando in ordine al mancato adeguamento al parere medesimo.

Il successivo c. 10 prevede che, per le richieste di incremento della misura dell'imposta presentate dalle comunità nel corso dell'anno 2015, la Giunta provinciale possa stabilire, in deroga a quanto previsto dal c. 2, che l'incremento si applichi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione, o se successivo, dal giorno proposto dalle comunità nelle proprie richieste.

Il regolamento di esecuzione dell'art. 16 bis, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, ha stabilito all'art. 2 che l'imposta provinciale di soggiorno è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

- a) euro 1,30 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;
- b) euro 1,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 0,70 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;
- d) euro 0,70 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale;
- e) euro 0,70 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale.

In data 31 dicembre 2015 è pervenuta da parte della Comunità della Valle di Sole, previa audizione della competente A.p.t., la richiesta d'incremento dell'imposta provinciale di soggiorno come da deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 75 del 30 dicembre 2015. Con essa si propone, per tutte le strutture ricettive previste dalla Legge, un incremento di 0,50 euro per pernottamento della misura prevista dal regolamento a partire dal 1° maggio 2016.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis della l.p. 8/2002, è stato acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio provinciale, che si è espressa nella seduta del 27 aprile 2016.

Con questo provvedimento si provvede pertanto ad incrementare la misura dell'imposta provinciale di soggiorno applicata nell'ambito turistico della Valle di Sole in conformità alla suddetta richiesta della Comunità.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 16 bis della l.p. 8/2002;
- visto il D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg;
- visto il parere favorevole in merito all'incremento dell'imposta provinciale di soggiorno della competente commissione legislativa, nella seduta del 27 aprile 2016 ai sensi dell' art. 16 bis, c. 2 della sopracitata legge provinciale;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di incrementare, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 bis della l.p. 8/2002, la misura dell'imposta provinciale di soggiorno applicabile nell'ambito territoriale omogeneo della Valle di Sole conformemente alla richiesta presentata dalla relativa Comunità in data 31 dicembre 2015, stabilendo, per tutte le strutture ricettive individuate dalla Legge, un incremento rispetto alle misure previste dal regolamento di 0,50 euro per pernottamento;
- 2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 16 bis, c. 10 della l.p. 8/2002, l'incremento della misura si applichi dal giorno proposto dalla Comunità della Valle di Sole e pertanto dal 1° maggio 2016;
- 3) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

GBA - ALT